

CAMERA DEI DEPUTATI N. 306

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MAZZUCA

Modifiche al codice penale in tema di abbandono materiale ed affettivo nonché di violenza psicologica in danno di figli minori

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa che si pone all’attenzione del Parlamento con la presente proposta di legge tende ad individuare alcune fattispecie di delitti contro l’assistenza familiare, la cui rilevanza sociale emerge da recenti evoluzioni del comportamento delle famiglie, soprattutto quando esse si trovano a dover affrontare le difficoltà legate alla separazione di fatto della coppia. Sempre più spesso è il minore a pagare le conseguenze materiali ed affettive del comportamento dei genitori, anche quando il giudice, chiamato a decidere della controversia, esperisce tutti i possibili rimedi che la normativa vigente, purtroppo lacunosa ed insufficiente, pone a disposizione della giustizia. Vi è anche da aggiungere che una certa « prassi giudiziaria » ha affinato gli strumenti e le strade percorribili dalle parti in lite, introducendo nel dibattito

fatti e circostanze che entrano prepotentemente nella discussione della causa, pur non essendo previsti e regolamentati dalla legge. La normativa proposta fornisce al giudice ed alle parti più precise indicazioni riguardo alla cognizione del delitto in specie e dispone una maggiore tutela penale dei primari interessi sociali coinvolti, stabilendo pene adeguate a svolgere un ruolo di deterrenza efficace, nonché a salvaguardare i diritti fondamentali dei figli minori. In particolare, si prevede di vincolare all’obbligo di fornire i mezzi di assistenza familiare ai figli anche i genitori non coniugati, ovvero non conviventi, quand’anche si tratti di prole naturale. Inoltre si prevede che l’assistenza familiare nei confronti dei figli, in tutti i casi citati, non si configuri solo nella forma della disposizione di mezzi finanziari in favore del minore, ma anche nell’assi-

stenza morale ed affettiva, che qui viene considerata alla stregua di un bene fondamentale che il genitore deve assicurare alla propria discendenza. La presente proposta di legge, nel prendere atto di recenti situazioni di fatto, che hanno suscitato ampia eco nei mezzi di comunicazione e nell'opinione pubblica, configura un particolare delitto, consistente nell'istigazione perpetrata dal genitore ad accusare l'altro genitore di violenza sessuale, quando poi il fatto si riveli falso e si abbia la prova dell'uso strumentale di tale condotta illecita in favore della posizione del genitore istigante. Si prevede, inoltre, che anche coloro che abbiano concorso direttamente o indirettamente a simulare il reato siano puniti in maniera specifica, con pene maggiori di quelle attualmente genericamente previste dalla legge penale. Tali nuove norme tendono, pertanto, a tutelare l'in-

tegrità psichica e morale del minore, preso nelle difficoltà relazionali della coppia, affinché non si realizzino, nella concretezza dei singoli casi, avvenimenti traumatici, fortemente lesivi delle personalità infantili ed adolescenziali, che lascerebbero ferite inguaribili nell'indole dell'adulto.

In tale ottica, la presente proposta di legge, all'articolo 1, individua la fattispecie dell'abbandono materiale ed affettivo di figlio minore, prevedendo la relativa pena. È altresì codificato il caso in cui sia posto in essere un comportamento che induca a commettere tale delitto.

L'articolo 2 identifica il caso di violenza psicologica nelle circostanze concrete in cui un figlio è indotto surrettiziamente ad accusare il genitore di violenza sessuale, prevedendo la punizione anche dei soggetti che concorrono alla consumazione del reato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abbandono materiale ed affettivo di figlio minore).

1. Dopo l'articolo 570 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 570-bis. *(Abbandono materiale ed affettivo di figlio minore).* — Salvi i casi previsti dall'articolo 570 e dall'articolo 591, chiunque faccia mancare i mezzi finanziari di sussistenza al figlio minore legittimo o naturale, anche nel caso in cui non sia convivente con il figlio medesimo, ovvero non sia coniugato né convivente di fatto o di diritto con la madre di questi, ovvero chiunque faccia mancare a questi la necessaria assistenza affettiva, sulla base di un ragionevole numero di incontri e di colloqui periodici, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Alla medesima pena di cui al primo comma soggiace chiunque ponga in essere comportamenti pregiudizievoli del godimento dell'assistenza finanziaria ed affettiva da parte del genitore nei confronti del figlio minore, ovvero induca il genitore ad abbandonare finanziariamente ed affettivamente il figlio minore, ossia renda di fatto impossibile la prestazione di tale assistenza.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili d'ufficio ».

ART. 2.

(Violenza psicologica in danno di minore).

1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-octies. 1. *(Violenza psicologica in danno di figlio minore).* — Chiunque, con violenza o minaccia, o mediante l'abuso di posizione psicologica dominante,

induca o costringa il figlio minore a simulare fatti e circostanze, anche innanzi al giudice, che tendano falsamente a configurare i delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, ovvero di corruzione di minorenne, perpetrati dall'altro genitore nei confronti del figlio minore, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Soggiace alla medesima pena di cui al primo comma chiunque, anche nell'esercizio della propria attività professionale, ovvero nel caso in cui sia chiamato dal giudice a produrre una perizia giurata, concorra nel delitto indirettamente, inducendo il genitore al reato di cui al medesimo primo comma, o direttamente, inducendo o costringendo il minore a simulare i fatti e le circostanze di tale reato.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili d'ufficio».

2. All'alinea dell'articolo 609-*nonies* del codice penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 609-*octies.1* ».

3. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 609-*octies.1* ».

